

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **206/2012** (ECLI:IT:COST:2012:206)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE**

Presidente: **QUARANTA** - Redattore: **TESAURO**

Udienza Pubblica del ; Decisione del **17/07/2012**

Deposito del **20/07/2012**; Pubblicazione in G. U. **25/07/2012**

Norme impugnate: Art. 5, c. 2°, lett. b), numero 1), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

Massime: **36564**

Atti decisi: **ric. 89/2011**

ORDINANZA N. 206

ANNO 2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 2, lettera b), numero 1), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, promosso dalla Regione Toscana con ricorso notificato l'8-12 settembre 2011, depositato in cancelleria il 14

settembre 2011, ed iscritto al n. 89 del registro ricorsi 2011.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 giugno 2012 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro;

uditati l'avvocato Marcello Cecchetti per la Regione Toscana e l'avvocato dello Stato Alessandro De Stefano per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con ricorso, spedito per la notifica l'8 settembre 2011, ricevuto il successivo 12 settembre e depositato presso la cancelleria di questa Corte il successivo 14 settembre, la Regione Toscana ha promosso questione di legittimità costituzionale, in via principale, dell'articolo 5, comma 2, lettera b), numero 1), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, per violazione degli articoli 117, terzo e quarto comma, e 118, anche sotto il profilo della violazione del principio di leale collaborazione, nonché dell'articolo 120 della Costituzione;

che la ricorrente premette che la citata norma ha modificato solo formalmente il comma 3 dell'art. 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), introdotto dall'art. 49, comma 3, in specie lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, confermando il meccanismo semplificato per superare il dissenso tra amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, espresso in sede di conferenza di servizi, già introdotto dal predetto decreto-legge n. 78 del 2010, in base al quale, quando il dissenso è espresso da una amministrazione regionale in relazione ad una propria competenza, la questione è sempre risolta con deliberazione del Consiglio dei ministri che si pronuncia in sessanta giorni, previa intesa con la Regione (se il dissenso è tra un'amministrazione statale e regionale) o previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati (se il dissenso è tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali), mentre, se l'intesa non è raggiunta entro trenta giorni, il Consiglio dei ministri può decidere comunque, essendo il Presidente della Regione, in tale ipotesi, chiamato solo a partecipare al Consiglio dei ministri;

che, infatti, il citato art. 5, comma 2, lettera b), del d.l. n. 70 del 2011 è intervenuto a modificare solo l'ultimo periodo dell'art. 49, comma 3, lettera b), del d.l. n. 78 del 2010, come convertito dalla legge n. 122 del 2010, il quale, nella versione originaria, prevedeva testualmente «Se l'intesa non è raggiunta nei successivi trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei Ministri può essere comunque adottata», sostituendo le parole «nei successivi trenta giorni», con le parole «entro trenta giorni», ed ha quindi lasciato inalterata la disciplina da un punto di vista sostanziale;

che, pertanto, la ricorrente ritiene di dover ribadire di fronte a questa Corte le censure di illegittimità costituzionale già formulate con altro precedente ricorso proposto avverso l'art. 49, comma 3, lettera b), del d.l. n. 78 del 2010;

che, infatti, la norma impugnata contrasterebbe con gli artt. 117 e 118 Cost., anche sotto il profilo della violazione del principio di leale collaborazione, in quanto, pur incidendo su molteplici competenze regionali, quali il governo del territorio, la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali e la tutela della salute, il turismo ed il commercio, consentirebbe una decisione unilaterale governativa, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro trenta giorni, svilendo il carattere necessariamente "forte" della predetta intesa fra Governo, Regione

ed enti locali e ponendo la Regione in una posizione subordinata rispetto a quella statale;

che la citata norma, prevedendo, nell'ipotesi di mancato raggiungimento dell'intesa entro trenta giorni, che la decisione è comunque rimessa al Consiglio dei ministri anche nel caso in cui vi sia contrasto fra un'amministrazione regionale ed un'amministrazione degli enti locali, "esproprierebbe" la Regione di proprie competenze, in assenza di qualsiasi indicazione utile a giustificare la necessità di una simile avocazione decisionale;

che, infine, la disposizione impugnata contemplerebbe un'ipotesi di potere sostitutivo straordinario del Governo al di fuori dei limiti costituzionali indicati dall'art. 120 Cost., per il quale è necessario il previo verificarsi di un inadempimento dell'ente sostituito rispetto ad un'attività ad esso imposta come obbligatoria;

che nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile e comunque respinto, in quanto la predetta norma sarebbe volta a garantire tempi certi per la conclusione dei procedimenti che altrimenti, ove procrastinati, rischierebbero di recare ulteriori pregiudizi, anche di carattere economico, alla comunità nazionale.

Considerato che la Regione Toscana ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 2, lettera b), numero 1), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, il quale ha modificato solo formalmente il comma 3 dell'art. 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), introdotto dall'art. 49, comma 3, in specie lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, così confermando il meccanismo semplificato di cui al predetto art. 49, comma 3, lettera b), previsto per superare il dissenso tra amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, espresso in sede di conferenza di servizi;

che il predetto meccanismo violerebbe gli artt. 117 e 118 Cost. ed in specie il principio di leale collaborazione, in quanto consentirebbe una decisione unilaterale governativa, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro trenta giorni, anche in relazione a materie di competenza regionale, svilendo il carattere necessariamente "forte" della predetta intesa fra Governo, Regione ed enti locali;

che esso determinerebbe una illegittima compressione delle competenze regionali, nella parte in cui demanda al Consiglio dei ministri la decisione in ordine al superamento del dissenso espresso in sede di conferenza di servizi anche nel caso in cui vi sia contrasto fra un'amministrazione regionale ed un'amministrazione degli enti locali, in assenza di qualsiasi fondamento giustificativo di una simile avocazione decisionale;

che, comunque, la disposizione impugnata contemplerebbe un'ipotesi di potere sostitutivo straordinario del Governo al di fuori dei limiti costituzionali indicati dall'art. 120 Cost.;

che, con sentenza n. 179 del 2012, successiva alla proposizione del ricorso, questa Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 49, comma 3, lettera b), del d.l. n. 78 del 2010, nel testo risultante dalla modifica realizzata dall'art. 5 comma 2, lettera b), numero 1), del decreto-legge n. 70 del 2011, recante il predetto meccanismo di superamento del dissenso espresso in sede di conferenza di servizi;

che, di conseguenza, la questione di legittimità costituzionale oggi in esame è divenuta

priva di oggetto e va quindi dichiarata manifestamente inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 2, lettera b), numero 1), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, promossa, in riferimento agli articoli 117, terzo e quarto comma, e 118, anche sotto il profilo della violazione del principio di leale collaborazione, nonché in relazione all'articolo 120 della Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 luglio 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.